

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1346-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del  
Senato della Repubblica nella seduta del 13 febbraio 1974*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 6  
marzo 1975 (V. Stampato n. 2764)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**e col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 marzo 1975*

---

**Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1973 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 111, 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede con le somme all'uopo conservate sui capitoli n. 111, n. 273 e n. 613 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni, e sui capitoli n. 101 e n. 111 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno finanziario, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni.

All'uopo le somme come sopra conservate saranno versate all'entrata dei bilanci delle aziende medesime per l'anno 1975, con imputazione ad appositi capitoli, e corrispondentemente iscritte alla spesa degli stessi bilanci.

*Identico.*